



COMUNE DI COSTA MASNAGA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 113 DEL 18/12/2020

OGGETTO: CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA ANNO 2020- INDIRIZZI PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA COSTITUZIONE E LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2020

L'anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di Dicembre alle ore 18:30, presso la SALA GIUNTA, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello nominale risulta:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	PANZERI SABINA	SI
VICE SINDACO	POZZI CRISTIAN	SI
ASSESSORE	CAZZANIGA ANNA	SI
ASSESSORE	CORBETTA MAURIZIO	--
ASSESSORE	ROSSINI GIOVANNI PAOLO	SI

Presenti n° 4 Assenti n° 1

Partecipa il Segretario Comunale ROMANIELLO EMILIA.

Assume la presidenza PANZERI SABINA.

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto.

Sono presenti:

DALLA SALA GIUNTA: Sabina Panzeri, Pozzi Cristian, Rossini Giovanni Paolo.

DA REMOTO: Cazzaniga Anna e il Segretario Comunale, dott.ssa Emilia Romaniello

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 113 DEL 18.12.2020

OGGETTO: CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA ANNO 2020- INDIRIZZI PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA COSTITUZIONE E LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal D. Lgs. 150/2009 – sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

- le modalità di determinazione delle risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività sono attualmente regolate dagli artt. 31 e 32 del contratto collettivo nazionale del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali del 22.10.2004, come integrati dal CCNL del 09.05.2006, che distingue le risorse decentrate in due categorie:

- risorse decentrate stabili, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità”, la cui quantificazione non è suscettibile di “variazioni annuali” se non in presenza di specifiche prescrizioni normative;

- risorse decentrate variabili, che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e rimesse a disposizione del Fondo;

- le predette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei diversi CCNL che sono stati successivamente sottoscritti (art. 4 CCNL del 09.05.2006; art. 8 CCNL dell'11.04.2008 e art. 4 CCNL del 31.07.2009);

VISTO l'art. 40, comma 3, del D. Lgs. 165/2001, in virtù del quale “La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi. La durata viene stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza della disciplina giuridica e di quella economica”;

DATO ATTO che le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese e che le stesse attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale;

DATO ATTO che il Segretario Comunale rammenta che la contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, prevedendo sia destinata, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori e che la predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento;

EVIDENZIATO che la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono;

DATO ATTO che i contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.

EVIDENZIATO che la contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa.

RIBADITO che le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.

RICHIAMATI:

- L'art. 47 del D. Lgs. n. 165/2001 che disciplina il procedimento di contrattazione collettiva a livello nazionale;
- Il comma 3 dell'art. 40 del D. Lgs. n. 165/2001 il quale prevede che le pubbliche amministrazioni attivino autonomi livelli di contrattazione integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio e sulle materie e nei limiti stabiliti dal CCNL, tra i soggetti previsti da quest'ultimo;
- L'art. 8 del CCNL 21.05.2018 il quale stabilisce i tempi e le procedure per la stipulazione del contratto decentrato integrativo;

EVIDENZIATO che, in relazione alle condizioni finanziarie dell'Ente, il Responsabile del Servizio Economico finanziario ha dichiarato che risulta possibile procedere, per il corrente anno, ad alimentare la parte variabile del fondo con l'1,2 del monte salari 1997 e risulta altresì possibile destinare parte delle risorse stabili alla parte variabile;

DATO ATTO CHE:

- l'art. 8 del CCNL del 21 maggio 2018 prevede che il CCDI ha durata triennale per tutte le materie previste dall'art.7 del CCNL, mentre i criteri di destinazione delle risorse decentrate possono essere negoziati a cadenza annuale;
- l'art. 4 c. 1 lett. b. del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 stabilisce che il competente organo di direzione politica (Giunta) deve necessariamente formulare alla delegazione trattante di parte pubblica le direttive utili per definire gli obiettivi da perseguire ed i vincoli da rispettare nell'ambito delle trattative da condurre in sede decentrata;
- le direttive, in modo particolare, devono indicare gli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo, delle scelte di bilancio e degli obiettivi di gestione;
- le direttive forniscono indicazioni anche in ordine alle scelte prioritarie che devono presiedere alla utilizzazione delle risorse, sia stabili sia variabili;
- le direttive non devono essere dettagliate e vincolanti, altrimenti sarebbe impossibile o di difficile conduzione una qualsiasi trattativa con il sindacato;

CONSIDERATO che in ogni caso tali direttive devono essere elaborate nel rispetto dei principi di ragionevolezza, correttezza e buona fede;

PRESO ATTO, pertanto, che la Giunta è chiamata a fornire al Presidente ed ai componenti della delegazione trattante di parte pubblica le necessarie direttive che, anche se non dettagliate e non vincolanti, siano utili in primo luogo per la definizione della ripartizione ed utilizzo delle risorse decentrate destinate in bilancio per il personale, nella distinzione tra "risorse stabili" e "risorse variabili", e conseguentemente per l'avvio delle trattative finalizzate alla ripartizione e l'utilizzo delle risorse decentrate per il personale per l'anno 2020;

DATO ATTO che in applicazione dell'art.40, comma 3-ter del D.Lgs. 165/2001 i contratti decentrati integrativi non sono ultra attivi e che, pertanto, il datore di lavoro deve necessariamente cercare un nuovo accordo;

RITENUTO necessario, nell'imminenza dell'avvio del tavolo negoziale, provvedere alla definizione degli indirizzi cui la delegazione di parte pubblica dovrà attenersi in sede di stipula dell'Accordo per l'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2019 e per la definizione del CCDI normativo, utili a definire:

- i margini entro i quali la trattativa dovrà svolgersi, in maniera tale da consentire alla delegazione la necessaria autonomia nella gestione del confronto con la parte sindacale;
- gli interventi ritenuti prioritari;

ATTESA, pertanto, la necessità di fornire alla Delegazione Trattante di parte pubblica le seguenti linee di indirizzo:

- destinare prioritariamente le risorse occorrenti per il pagamento delle indennità, secondo le specifiche discipline previste dai vigenti CCNL di comparto e dal CCDI normativo;

- riconoscere particolare preferenza, e dunque della parte prevalente delle risorse variabili, nella ripartizione delle risorse disponibili tra i vari istituti contrattualmente disciplinati, ai compensi per il pagamento delle indennità che servono a remunerare la modalità di realizzazione delle prestazioni ;

- non provvedere alle progressioni orizzontali per l'anno 2020;

DATO ATTO che la competenza in ordine alla quantificazione del fondo per il finanziamento del salario accessorio rientra nell'ambito dei poteri del datore di lavoro, non è oggetto di contrattazione decentrata integrativa, ed è stato definito con determina n.771 del 17/12/2020 del Responsabile del Servizio Economico- Finanziario corredata dal relativo parere dell'Organo di Revisione;

DATO ATTO che si è provveduto alla nomina della delegazione trattante di parte pubblica con delibera n.55 del 5/6/2018;

ACQUISITO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, ai sensi degli Artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO:

- il D.Lgs n. 267/2000;

- il D.lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento generale degli Uffici e dei servizi;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

1. **DI PRENDERE ATTO** delle norme che, nel loro complesso, regolano la contrattazione decentrata integrativa e la costituzione del Fondo per le risorse decentrate.

2. **DI IMPARTIRE** alla delegazione trattante di parte pubblica le seguenti direttive in ordine alla conduzione delle trattative finalizzate alla sottoscrizione dell'accordo decentrato normativo e per l'utilizzo delle risorse disponibili per l'anno 2020:

- destinare prioritariamente le risorse occorrenti per il pagamento delle indennità, secondo le specifiche discipline previste dai vigenti CCNL di comparto e dal CCDI normativo;

- riconoscere particolare preferenza, e dunque della parte prevalente delle risorse variabili, nella ripartizione delle risorse disponibili tra i vari istituti contrattualmente disciplinati, ai compensi per il pagamento delle indennità che servono a remunerare la modalità di realizzazione delle prestazioni ;

- non provvedere alle progressioni orizzontali per l'anno 2020;

3. **DI DARE ATTO** che:

- La delegazione di parte pubblica dovrà operare nell'ambito delle competenze contrattualmente stabilite e nel rispetto delle direttive impartite dalla Giunta;
- L'ipotesi di CCDI e la preintesa per l'utilizzo delle risorse relative all'anno 2020 dovrà essere previamente verificata dalla Giunta in ordine alla sua conformità agli indirizzi precedentemente definiti, per l'adozione del conseguente provvedimento di autorizzazione alla sottoscrizione;
- L'ipotesi di accordo, unitamente alla relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa dovrà essere trasmessa all'Organo di Revisione, al fine di verificare che gli oneri derivanti dall'applicazione delle clausole contrattuali siano coerenti con i vincoli posti dal contratto nazionale e dal bilancio di previsione e per l'emissione del conseguente parere motivato;

4. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento a:

- a. Presidente delegazione trattante e per i provvedimenti consequenziali.
- b. Capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti di cui all'art.125 del d.lgs. 18.08.2000.

5. **DI DICHIARARE** con successiva e separata votazione, ad esito unanime favorevole, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art.134 T.U. EE.LL. D.Lg.vo n.267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla Regolarità Tecnica della proposta **n.ro 997 del 17/12/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **PANZERI SABINA** in data **18/12/2020**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla regolarità contabile sulla proposta **n.ro 997 del 17/12/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**

Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **LOREFICE COSTANZA** in data **18/12/2020**.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
PANZERI SABINA

Il Segretario Comunale
Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 4

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **PANZERI SABINA** attesta che in data 05/01/2021 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione.

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.